



ROMA

Dipartimento Tutela Ambientale



25 MAR. 2016

16220

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **62** del **25 MAR 2016**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto:

Limitazione della circolazione a tutti i veicoli a motore all'interno della "Z.T.L. Fascia Verde" e limitazioni per l'esercizio degli impianti termici nell'intero territorio comunale, ai fini della prevenzione e del contenimento dell'inquinamento atmosferico:

Domenica 10 Aprile 2016

VISTO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RIFIUTI, RISANAMENTO E INQUINAMENTI
DOTT. GIAMMARCO NARDI

VISTO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DOTT. PASQUALE LIBERO PELUSI

VISTO

IL SUBCOMMISSARIO
DOTT. CAMILLO DE MILATO

VISTO

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. SSA ANTONELLA PETROCELLI

Premesso che con Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

che il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono, tra le altre istituzioni, anche agli Enti Locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

che, con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351/99, pubblicato nel S.O. n. 60 al BUR n.11 del 20.03.2010;

che con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 242 del 19/07/2011, sono stati approvati una serie di provvedimenti per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico di tipo sia permanente che programmato nonché il Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali;

che con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato, come noto, il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, nell'ambito del quale sono stati individuati degli interventi specifici da attuare nell'Anello ferroviario e nella Fascia verde, anche sulla base degli indirizzi previsti dal Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'aria;

che la Regione Lazio ha comunicato formalmente la costituzione in mora (Procedura di infrazione 2015/2043) da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per i superamenti di NO₂ registrati, tra il 2010 ed il 2012, in 15 zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui l'agglomerato di ROMA (IT1215), sia per la mancata attuazione di misure appropriate per garantire la conformità ai pertinenti valori limite di NO₂;

considerato che con il precedente Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999, sono state individuate quattro fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali;

visti l'art.11, comma 3, del D.Lgs. n. 155/10 e l'art.25 delle Norme di Attuazione del succitato Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, che prevedono la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;

considerato che nel territorio di Roma Capitale le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici;

che gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti secondo criteri volti al contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti;

con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 4/2015 è stata istituita la Z.T.L. "Fascia Verde", modificato il perimetro della ZTL "Anello Ferroviario" già esistente (incluso il comprensorio "Prato della Signora" e le strade ivi ricadenti, così come specificato nell'allegato C della stessa deliberazione), nonché definiti nel dettaglio i provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare, permanenti e programmati, all'interno della "Fascia verde" in attuazione a quanto previsto dal PGTU (DAC n.21/2015), ai quali è stata data applicazione mediante Ordinanza del Commissario Straordinario n. 34 dell' 11/12/2015, nelle more della predisposizione della segnaletica da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti;

i provvedimenti di limitazione della circolazione succitati riguardano il divieto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, per i veicoli a benzina e diesel di più vecchia generazione (nello specifico: autoveicoli a benzina Pre-Euro1 ed Euro1, e autoveicoli diesel Pre-Euro1, Euro1 ed Euro2) che rappresentano i veicoli a maggior impatto ambientale;

che dall'aggiornamento dei dati, riferito al 31 dicembre 2015, è stato registrato per il PM10 un numero di superamenti del valore limite giornaliero superiore a quello tollerato dalle norme vigenti nell'anno civile e, per il NO₂, il superamento del valore limite della media annuale;

atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

considerato, altresì, che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO₂), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

che le Domeniche di chiusura al traffico (c.d. "Domeniche Ecologiche"), oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, determinando un beneficio ambientale, contribuiscono anche alla sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della mobilità sostenibile e della qualità dell'aria, e quindi alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita;

tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa ambientale a partire dalla Legge n. 349/86 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal Decreto Legislativo n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CEE, e, da ultimo, dal Decreto legislativo n.155/2010;

tenuto conto che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

vista la Memoria di Giunta Capitolina acquisita con prot. QL 66839 del 19-10-2015 "Programmazione del calendario di date per l'attuazione del blocco totale domenicale della circolazione veicolare all'interno della zona "Fascia verde" del P.G.T.U. (stagione invernale 2015-2016)" approvata nella seduta del 16 ottobre 2015 con la quale la Giunta capitolina si è dichiarata favorevole all'adozione dei provvedimenti recanti ad oggetto la limitazione della circolazione a tutti i veicoli a motore all'interno della "Fascia Verde" (c.d. "Domeniche Ecologiche") ai fini della prevenzione e del contenimento dell'inquinamento atmosferico;

visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Roma del 30 ottobre 2015, Prot. n. 306580/2735/2013 con il quale il Prefetto di Roma ha disposto la sospensione dell'Assemblea Capitolina ed ha nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione di Roma Capitale il Prefetto Francesco Paolo Tronca, al quale sono stati conferiti i poteri spettanti all'Assemblea capitolina, alla Giunta ed al Sindaco;

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;
Visto l'art. 14 della L. 8/7/1986 n. 349;
Visto il D.P.R. del 26/08/1993 n. 412 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. del 16/04/2013 n.74;

Visto il decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

Visti gli artt. 13, 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n. 155 del 13/8/2010 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.767 del 01/08/2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 217 del 18/05/2012;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 10/12/2009;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 12/04/2010 e s.m.i.;

Visto l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7/03/2013;

Vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15/10/2014;

Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015;

Viste le deliberazioni di Giunta comuna e nn. 790/2001; 797/2002, 615/2006, 185/2007, 562/2007 e 242/2011;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n.4 del 27/11/2015;

Ordinanza del Commissario Straordinario n. 34 del 11/12/2015;

in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 19/07/2011 inerente "Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico: interventi permanenti, interventi programmati e Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali";

ORDINA

nella giornata di **Domenica 10 APRILE 2016**:

A) la **LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE** a tutti i veicoli a motore nella Z.T.L. "**FASCIA VERDE**" del P.G.T.U. (definita **nell'Allegato I**), nell'orario: **7.30-12.30 e 16.30-20.30** anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. veicoli a trazione elettrica e ibridi;
2. veicoli alimentati a metano e a GPL;
3. autoveicoli ad accensione comandata (benzina) EURO "6";
4. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) EURO "6";
5. ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi EURO "2";
6. motocicli a 4 tempi EURO "3";
7. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;
8. veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
9. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
10. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;
11. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
12. autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSC) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare o dell'Amministrazione capitolina;
13. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
14. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;

15. autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
 16. autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica;
 17. autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;
 18. autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
 19. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
 20. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose programmate antecedentemente alla data della presente Ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
 21. veicoli degli operatori dell'informazione quotidiana in servizio, muniti del tesserino di riconoscimento e con attestazione della redazione, o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio etc.) relative ai telegiornali;
 22. veicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto di Ciampino e Fiumicino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A.;
 23. autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, con apposita certificazione del datore di lavoro;
 24. automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metropolitane in costruzione;
 25. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
 26. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia;
 27. veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate da Roma Capitale forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
 28. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono stati precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
 29. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati domenicali, unicamente utilizzati per l'attività lavorativa, limitatamente al percorso strettamente necessario da e per il proprio domicilio;
 30. veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
 31. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
 32. autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;
 33. veicoli utilizzati per interventi di urgenza dai funzionari UNEP e dagli Ufficiali giudiziari della Corte d'Appello di Roma, debitamente forniti di apposita certificazione della Presidenza della stessa Corte di Appello;
- B)** che sull'intero territorio comunale gli IMPIANTI TERMICI destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti per un periodo di funzionamento giornaliero di **massimo 8 ore**, anziché di 12 ore come normalmente consentito, e che non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti:

- 18°C** negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
- 17°C** negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nella categoria E.8.

Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

C) Di intensificare i controlli per l'accertamento del rispetto delle norme relative a:

- Divieto di combustione all'aperto;

Qualora si dovessero verificare eventi ad oggi non previsti e non prevedibili in concomitanza del provvedimento in oggetto, da cui ne dovessero scaturire decisioni differenti in ordine all'adozione del presente provvedimento a salvaguardia dell'ambiente che comportino modifiche sulla data, sugli orari di interdizione e sulle deroghe a specifiche categorie, derivanti da motivazioni quali la sicurezza e l'ordine pubblico, sarà compito degli organi di governo competenti valutarne la compatibilità e l'interesse pubblico prevalente fornendo, almeno 48 ore prima dell'inizio della Domenica Ecologica, le necessarie indicazioni formali agli Uffici del Dipartimento Tutela Ambientale per la predisposizione dell'atto di modifica conseguente, nei tempi necessari a darne comunicazione alla cittadinanza.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la natura contingibile ed urgente degli stessi, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

Il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F. P. TRONCA)



ALLEGATO I

Il presente Allegato costituisce parte integrante del Provvedimento di che trattasi.

La Z.T.L. "Fascia Verde" (istituita con Deliberazione C.S. con i poteri della G.C. n. 4/2015) comprende l'area all'interno del G.R.A. ad esclusione delle zone A, B, C, e D (di cui alla D.C.C. n. 84/1999) aventi il perimetro sotto specificato, le cui vie sotto elencate si intendono ammesse alla circolazione:

ZONA A

GRANDE RACCORDO ANULARE;
VIA AURELIA (FINO A VIA DI ACQUAFREDDA);
VIA DI ACQUAFREDDA;
VIA DI NAZARETH;
VIA DI BOCCEA;
VIA MATTIA BATTISTINI;
VIA DEL FORTE BRASCHI;
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
VIA MONTIGLIO;
VIA ARBIB PASCUCCI;
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
VIA TRIONFALE;
VIA IGEA;
VIA DELLA CAMILLUCCIA;
VIA CASSIA (DA PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI A VIA PARETO);
VIA PARETO;
VIA G. FABBRONI;
VIA FLAMINIA NUOVA (DA VIA FABBRONI A VIA DUE PONTI);
VIA DEI DUE PONTI;
FIUME TEVERE;
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA B

GRANDE RACCORDO ANULARE;
FIUME TEVERE;
FIUME ANIENE;
VIA DEI PRATI FISCALI;
VIALE JONIO;
VIA UGO OJETTI;
VIA ARTURO GRAF;
VIA KANT;
VIA E. GALBANI;
VIA PALOMBINI;
VIA DI CASAL DEI PAZZI;
VIA TIBURTINA (DA VIA CASAL DEI PAZZI ALLA METRO DI S. MARIA DEL SOCCORSO, INCLUSO PARCHEGGIO DI PONTE MAMMOLO);
VIA DEL FRANTOIO;
VIA I. GIORDANI;
VIA GROTTI DI GREGNA (DA VIA I. GIORDANI AD A 24);
A 24 (FINO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI);
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
FERROVIA ROMA - SULMONA;
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA C

GRANDE RACCORDO ANULARE;
FERROVIA ROMA - SULMONA;
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
VIA TUSCOLANA (DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA
CAPANNELLE);
VIA DELLE CAPANNELLE;
VIA APPIA NUOVA (DA VIA DELLE CAPANNELLE AL G.R.A.);
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA D

GRANDE RACCORDO ANULARE;
VIA ARDEATINA;
VIA DI GROTTA PERFETTA;
VIA E. SPALLA;
VIA DEL TINTORETTO;
VIA LAURENTINA;
VIA C. COLOMBO (DA VIA LAURENTINA);
VIALE DELL'AGRICOLTURA;
VIADOTTO DELLA MAGLIANA;
VIA DELLA MAGLIANA;
VIA DEL TRULLO;
VIA AFFOGALASINO;
VIA DEL CASALETTO (DA VIA AFFOGALASINO A VIA DI
MONTEVERDE);
VIA DI MONTEVERDE (DA VIA DEL CASALETTO A VIA V. TIZZANI);
VIA V. TIZZANI;
VIA L. ARATI (DA LARGO SACRO CUORE A VIA TIZZANI);
VIA DEL CASALETTO (DA LARGO SACRO CUORE A PIAZZETTA
DEL BEL RESPIRO);
VIA LEONE XIII;
VIA GREGORIO VII;
CIRCONVALLAZIONE AURELIA;
VIA AURELIA (FINO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA);
FERROVIA ROMA - PISA;
GRANDE RACCORDO ANULARE.